PROVINCIA DI MANTOVA

Servizio Edilizia, edifici scolastici e Sicurezza

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“ALESSANDRO MANZONI” DI SUZZARA, VIA MILANO 13 - (MN)
NOLEGGIO DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE
AD USO DIDATTICO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Mantova, lì 15/06/2023

I progettisti
Arch. Genziana Bertoni
……

Arch. Angela Catalfamo
……

Il responsabile del procedimento
Ing. Andrea Lui
……

SOMMARIO

SOMMARIO 1
ABBREVIAZIONI 2
PREMESSE 2
Art. 1. Oggetto dell'appalto 2
Art. 2. Ammontare dell'appalto 3
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 4
Art. 4. Interpretazione del contratto 4
Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto, comunicazioni con la stazione appaltante 5
Art. 7. Obblighi dell'Appaltatore 5
Art. 8. Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore 6
Art. 9. Domicilio -Referente dell'appaltatore-Personale Tecnico 6
Art. 10. Norme generali sull'esecuzione del servizio 7
Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini 7
Art. 12. Avvio del servizio 7
Art. 13. Termini per l'esecuzione e l'ultimazione del servizio 7
Art. 14. Penali in caso di ritardo 8
Art. 15. Inderogabilità dei termini di esecuzione 8
Art. 16. Risoluzione del contratto 9
Art. 17. Pagamenti 10
Art. 18. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 10
Art. 19. Ritardi nel pagamento del compenso 11
Art. 20. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 11
Art. 21. Anticipazione 11
Art. 22. Cessione del contratto e cessione dei crediti 12
Art. 23. Garanzia provvisoria 12
Art. 24. Garanzia definitiva 12
Art. 25. Riduzione delle garanzie 13
Art. 26. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore 13
Art. 27. Direttore dell'esecuzione 14
Art. 28. Norme di sicurezza 15
Art. 29. Subappalto 15
Art. 30. Responsabilità in materia di subappalto 16
Art. 31. Pagamento dei subappaltatori 16
Art. 32. Accordo bonario 17
Art. 33. Definizione delle controversie 17
Art. 34. Osservanza leggi e regolamenti vigenti 17
Art. 35. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 18
Art. 36. Ultimazione del servizio 18
Art. 37. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione 19
Art. 38. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 19
Art. 39. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 20
Art. 40. Tracciabilità dei pagamenti 21
Art. 41. Disciplina antimafia 21
Art. 42. Patto di integrità in materia di contratti pubblici 22
Art. 43. Spese contrattuali, imposte, tasse 22
Art. 44. Disposizioni finali 22
Art. 45. Trattamento dei dati personali 22
PARTE SECONDA 23
Specificazione delle prescrizioni tecniche 23
Art. 1. Caratteristiche tecniche dei materiali 23
Art. 2. Documentazioni a corredo della consegna delle strutture 24
Elenco elaborati progettuali 24

ABBREVIAZIONI

- D. Lgs. n. 50/2016: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*c.d. Decreto Semplificazioni*)
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (*c.d. Decreto Semplificazioni bis*)
- D.L. n.13 del 24 febbraio 2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

PREMESSE

A partire dal mese di giugno 2023 e per la durata di 18 mesi, l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "A. Manzoni" di via Milano, 13 in Suzzara sarà oggetto di opere di adeguamento sismico finanziate da PNRR sull'intero fabbricato per porzioni successive. Le aule che a rotazione saranno interessate delle lavorazioni dovranno essere necessariamente sgombrate, di conseguenza è necessario trasferire gli studenti in luoghi adeguati alla didattica posti al di fuori del fabbricato scolastico. Sono state cercate dapprima soluzioni in edifici già presenti e disponibili nel tessuto urbano di Suzzara ma, sia per motivi di distanza dalla scuola, sia per il carico di opere necessarie all'adeguamento degli stessi, si ricorre alla locazione di strutture modulari temporanee per l'equivalente di 7 aule e relativi servizi igienici, che verranno collocati nell'area sportiva all'interno del recinto scolastico, a sud della scuola.

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto è così individuato:

a) **denominazione**: Istituto Statale D'Istruzione Superiore "Alessandro Manzoni", noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico";

b) **descrizione sommaria**: il presente affidamento ha per oggetto il servizio di noleggio di strutture modulari atte a comporre a partire da settembre n. 7 (sette) aule di superficie varia, destinate a classi di da 21 a 23 studenti, con servizi igienici, ingresso con corridoio distributivo. Il servizio avrà termine alla conclusione dell'anno scolastico 2023-2024, salvo diverse richieste da parte della Committenza.
La posizione indicata per la posa delle strutture modulari temporanee interessa una porzione dell'area sportiva della scuola, situata all'interno del recinto scolastico, collocata nella zona sud della proprietà. Le strutture modulari avranno altezza massima pari a circa tre metri e saranno facilmente raggiungibili dal fabbricato principale della scuola.
Tale collocazione è considerata migliore rispetto all'alternativa di utilizzare il parcheggio pubblico posto a sud della scuola, per ovvi motivi di sicurezza per gli studenti e di collegamento con gli spazi scolastici.
L'affidamento comprende, altresì, l'esecuzione di interventi manutentivi durante il periodo di validità del contratto di noleggio, da eseguirsi su disposizione del DEC nei termini dallo stesso stabiliti.

c) **ubicazione**: Istituto Superiore "A. Manzoni" di Suzzara (Mn) in via Milano n. 13.

2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dai vari allegati, quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trovano sempre applicazione gli artt. 1374 e 1375 del codice civile.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 39, comma 4 del presente Capitolato, è stato acquisito il seguente codice:

Codice identificativo della gara (CIG)
……..

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella, tenendo conto che la stima del servizio è stata predisposta su una durata di noleggio pari a 9 (nove) mesi:

		Importi in euro
1	**Servizio (S)**	213.546,00 €
2	**Oneri di sicurezza (OS)**	1.100,00 €
T	**IMPORTO TOTALE SERVIZIO (1 + 2)**	**214.646,00 €**
1	**Servizio (oltre I.V.A) di legge**	**214.646,00 €**

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
   a) importo del servizio (S) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
   b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3. Ai fini del comma 2, l'importo di cui al comma 1 è soggetto a ribasso, come segue:

	Importi in euro	**Soggetti a ribasso**	**NON soggetti a ribasso**
1	**Servizio (S)**	213.546,00 €	
2	**Oneri di sicurezza (OS)**		1.100,00 €

4. La stima del servizio è stata predisposta su una durata di noleggio pari a 10 (dieci) mesi qui sotto esplicitata:

STIMA NOLEGGIO					
N.	***Descrizione***	***Importo/mese***	***Durata noleggio (mesi)***	***Importo***	***Importo totale***
1	Noleggio di materiali e arredamento	8.493,53 €	10	84.935,30 €	
2	Full service senza franchigia	762,45 €	10	7.624,50 €	
	Totale Noleggio	**9.255,98 €**	10		**92.559,80 €**
3	Trasporto di consegna scarico compreso			10.924,70 €	

4	Trasporto di restituzione carico compreso			10.924,70 €	
5	Montaggio - Consegna documentazione tecnica finale (dichiarazioni di conformità degli impianti, calcoli statici, caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali), fornitura e posa rampe, rete dati e quadro Rack.			89.611,20 €	
6	Smontaggio e rimessa in pristino			9.525,60 €	
	Totale Noleggio				120.986,20 €
	Totale Prestazioni				**213.546,00 €**
7	Oneri per la sicurezza non soggeti a ribasso	1.100,00 €			
	Totale oneri per la sicurezza				**1.100,00 €**
	TOTALE IVA ESCLUSA				**214.646,00 €**
	I.V.A. 22%				**47.222,12 €**
	IMPORTO TOTALE STIMA				**261.868,12 €**

5. Ai sensi dell'art. 35 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo del servizio, per l'intera durata contrattuale, è costituito da € 213.546,00 (*Euro duecentotredicimilacinquecentoquarantasei/00*), a base d'asta, cui si aggiungono € 1.100,00 (*Euro millecento/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 214.646,00 (*Euro duecentoquattordicimilaseicentoquarantasei/00*).

6. All'interno dell'importo del servizio di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, è stimata l'incidenza, ricompresa nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimata in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nella seguente misura: costo del servizio (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 0,071 % pari € 15.240;

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti. Nessuna variazione all'importo del contratto, come determinato in sede di gara, può essere invocata dalle parti contraenti a seguito di successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, mediante scrittura privata, con firma autenticata a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente, con conseguente obbligo di registrazione.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2 del presente Capitolato speciale.

Art. 4. Interpretazione del contratto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato predisposto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
   a) tutti gli elaborati di progetto: Relazione Tecnica; Stima del servizio; Documentazione Fotografica; Elaborati grafici (Tav. 01 Schema posizione moduli temporanei e cantiere scolastico; Tav. 02 Schema planimetria struttura modulare temporanea).
   b) PSC del cantiere di adeguamento sismico in corso finanziato da PNRR di cui al D. Lgs n. 81 del 2008, nonché le proposte integrative al predetto documento;
   c) le polizze di garanzia di cui agli articoli 23 e 25.

   Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
   1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
   a) il D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
   b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
   c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati

Art. 6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto, comunicazioni con la stazione appaltante

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi l'esecuzione delle prestazioni, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione del servizio.
3. Ogni comunicazione dell'appaltatore alla Provincia deve pervenire in forma scritta al competente ufficio della Provincia, via Principe Amedeo 30-32 - 46100 Mantova - tel.: 0376/2041, e-mail: manutenzione.edilizia@provincia.mantova.it, pec: provinciadimantova@legalmail.it . Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato alla Provincia nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L'appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Le comunicazioni della Provincia all'appaltatore avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che l'appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da essa presentate per iscritto alla Provincia entro tre giorni dalla ricezione, intendendosialtrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. La Provincia comunicherà all'appaltatore, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. Alla firma delContratto l'appaltatore dovrà nominare un rappresentante, a cui la Provincia farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in merito all' appalto. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare durante il corso del Contratto le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 7. Obblighi dell'Appaltatore

1. È onere dell'Appaltatore affidatario del contratto del servizio di noleggio, l'elaborazione e la stesura, a sua cura e responsabilità, di uno **Schema di Progetto**, realizzato sulla base di un accurato rilievo dei luoghi, da realizzarsi a cura e responsabilità dell'Appaltatore, da sottoporre alla preventiva approvazione della stazione appaltante.
2. Gli elaborati minimi contenuti nello **Schema di Progetto** dovranno essere: piante quotate, prospetti quotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata, dettagli costruttivi quotati completi di accurate descrizioni tecniche, inoltre dovrà essere presentato il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Lo Schema di Progetto dovrà inoltre contenere tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro dato utile per consentire alla stazione appaltante di verificare la

conformità di quanto verrà realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel Progetto di Appalto e per ottenere i titoli abilitativi, edilizio e paesaggistico, da parte degli enti territoriali competenti.

4. Lo Schema di Progetto redatto dall'Appaltatore verrà consegnato in n. 1 copia cartacea, assieme a n. 1 supporto di memoria rimovibile (tipo pen drive) con i file in formato pdf e in formato sorgente di tutti elaborati dello Schema. I formati sorgente dei file dei documenti dello schema di progetto costruttivo dovranno essere i seguenti: formato .doc di Word (per le relazioni), formato .xls di Excel (per computi o elenchi), formato .dwg o .dxf (per tutti gli elaborati grafici). Non verranno accettati altri formati sorgente diversi dai suddetti.
5. È onere e responsabilità dell'Appaltatore la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali andranno accuratamente verificate con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate ad esclusiva cura e responsabilità dell'Appaltatore stesso.
6. In caso di mancata conformità dello schema di progetto alle caratteristiche minime richieste dal progetto d'Appalto, l'appaltatore sarà tenuto ad adeguare lo schema alle caratteristiche del progetto a base di gara .
7. Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nel prezzo dell'offerta presentata e accettata dalla Stazione Appaltante, gli oneri ed obblighi seguenti:

a) rilievo dello stato di fatto, così come indicato nel presente articolo.
b) redazione dello Schema di Progetto e dei suoi aggiornamenti, come definito nel presente articolo.
c) consegna di copia cartacea e digitale dello Schema di Progetto;
d) consegna di tutti i materiali per l'esecuzione del servizio, franca di ogni spesa di imballaggio, con il trasporto degli stessi negli spazi della scuola ove deve avvenire la posa;
e) lo svolgimento delle consegne e delle prestazioni da contratto negli spazi indicati all'Appaltatore, pur se in questi vi sia contestuale presenza di altre ditte e/o imprese esecutrici di altri lavori e/o forniture;
f) le opere provvisionali, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali, per il trasporto degli stessi nell'area dedicata e per l'esecuzione di tutti i lavori di posa montaggio ed installazione;
h) l'adozione, nell'esecuzione del servizio, durante le fasi di assemblaggio delle componenti modulari, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante, il personale scolastico e il DEC;
i) il rispetto di tutte le norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle rispettive procedure ed all'istruzione dei lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno operare;
j) la raccolta e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta (imballaggi, residui di lavorazione ecc.).
k)la consegna alla Stazione Appaltante delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti elettrici, idraulici e di condizionamento, la relazione di calcolo strutturale, la relazione di calcolo del carico di neve, la dichiarazione di corretta posa.

Art. 8. Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, l'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 9. Domicilio -Referente dell'appaltatore-Personale Tecnico

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore dovrà affidare il coordinamento del servizio, in modo continuativo ed a tempo pieno, ad un **Responsabile** che sarà il diretto interlocutore dell'Amministrazione Committente per tutto quanto concerne la gestione del servizio.
3. Il Responsabile dovrà possedere una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienze fatte dall'Amministrazione Committente al Responsabile del servizio e ad esso notificate si intenderanno come presentate all'appaltatore stesso.
4. Il responsabile referente dovrà inoltre coordinare il personale addetto allo svolgimento del servizio e garantire la propria reperibilità durante il periodo e l'orario di funzionamento del servizio stesso. In caso di sua assenza, l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto il nominativo e la reperibilità del sostituto.

5. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del referente da lui indicato.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o del soggetto di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Committente.
8. L'Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni appaltate e ad ogni conseguente effetto, dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che verrà designato dall'Amministrazione Committente medesima.

Art. 10. Norme generali sull'esecuzione del servizio

1. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati progettuali allegati al presente Capitolato.
2. L'Appaltatore, sia per sé sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

Art. 11. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dall'Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12. Avvio del servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio in seguito a specifica comunicazione di avvio, risultante da apposito verbale redatto in contradditorio con l'Affidatario, non oltre 15 giorni dalla aggiudicazione, previa convocazione dell'affidatario stesso.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere l'avvio all'esecuzione, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione Committente revocare l'aggiudicazione, non procedere con la stipula del contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione), senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, il precedente Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
   Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Affidatario, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile del servizio, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
3. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza (art. 28 del presente Capitolato) prima della redazione del verbale di avvio all'esecuzione di cui al comma 1. La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di avvio è inefficace e il servizio non può avere inizio.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche in caso di avvio del servizio in via d'urgenza.

Art. 13. Termini per l'esecuzione e l'ultimazione del servizio

1. Il tempo utile per ultimare tutte le operazioni per poter procedere alla consegna e quindi alla completa fruibilità delle strutture modulari, è fissato in giorni 15 (quindici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio. Non può ritenersi verificata la consegna dei prefabbricati se l'appaltatore non ha consegnato al DEC le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.
2. Il contratto di noleggio è stipulato per una durata di **10 mesi** a decorrere dalla data del verbale di consegna ed avvenuto montaggio delle strutture modulari da parte dell'aggiudicatario, che deve avvenire entro l'inizio dell'anno scolastico 2023-2024 fissato per la Regione Lombardia al 12/09/2023.
3. In caso di ritardi nella consegna, l'appaltatore deve programmare l'esecuzione delle attività affidate garantendo il

regolare svolgimento delle attività scolastiche, pertanto le prestazioni potranno doversi svolgere anche in maniera frammentata, al di fuori degli orari normali di lezione, nelle fasce pomeridiane, nei giorni prefestivi e festivi, nei giorni di vacanza scolastica, ecc. Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà concordato con la Stazione Appaltante e il Dirigente scolastico dell'istituto. I prezzi d'appalto si intendono già compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalità esecutive.

Art. 14. Penali in caso di ritardo

1. L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni stabilite dal presente Capitolato prestazionale.
2. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sottoindicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasinatura subiti. Il pagamento delle penali non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte daicorrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per le attività svolte in sede di liquidazione delle rate.
3. Per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza dei termini previsti dal presente Capitolato per l'esatto adempimento del servizio in oggetto, computati ai sensi dell'art. 2963 del c.c., verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00).
4. Per ogni giorno di ritardo rispetto all'ordine del DEC avente ad oggetto l'esecuzione di interventi manutentivi sulle strutture prefabbricate, durante il termine di validità del contratto di noleggio, verrà applicata una penale ricompresa tra un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ed un massimo di Euro 200,00 (duecento/00) a seconda della gravità dell'inadempimento a discrezione del DEC.
5. Qualora siano riscontrate inaccettabili difformità di dimensioni, qualità dei materiali, l'Appaltatore sarà chiamato ad una immediata sostituzione dei prodotti che non rispondono alle caratteristiche richieste e, qualora sia trascorso il tempo utile per la consegna del materiale relativo all'ordine, stabilito in cinque giorni lavorativi, verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00) al giorno, che verrà conteggiata fino alla completa sostituzionedel materiale.
6. Il materiale non conforme alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato non verrà accettato dal Direttore dell'esecuzione né darà luogo a pagamenti; è obbligo dell'appaltatore provvedere, a propria cura e spese, al suo ritiro presso i magazzini ove è stato consegnato.
7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dell'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
8. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza (trasmessa mediante Pec), rispetto alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie motivate controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Le eventuali motivazioni addotte, verranno sottoposte alla valutazione del Direttore dell'esecuzione. Decorso il suddetto termine, o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, il Direttore dell'esecuzione procederà alla determinazione ed applicazione della penalità dandone comunicazione all'Appaltatore.
9. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 20% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 15. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione:
   a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
   b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore all'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
   c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle prestazioni, salvo che siano ordinati dalla direzione dell'esecuzione o espressamente approvati da questa;
   d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dall'amministrazione committente, dal Direttore dell'esecuzione, dall'eventuale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confrontidei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'amministrazione committente, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 16. Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
2. Clausola risolutiva espressa - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei casi seguenti per cui si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016; con riferimento al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 si considerano gravi inadempimenti contrattuali:
   - reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;
   - reiterata violazione grave dei principi contenuti nel Patto di Integrità e del Codice di comportamento della Provincia di Mantova;
   - reiterato (almeno due volte) ritardo d'intervento rispetto ai termini temporali fissati all'art. 13, comma 1 del presente Capitolato
   - reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a regola d'arte del servizio;
   - reiterate (almeno due volte) difformità nella fornitura di materiali, semilavorati, etc. rispetto ai requisiti prestazionali evidenziati negli elaborati progettuali o prescritti dal D.E. per la realizzazione del servizio;
   - mancata o ritardata manutenzione, durante il contratto di noleggio, laddove tali inadempimenti condizionino il regolare svolgimento dell'attività didattica;
   - reiterata inosservanza di norme di legge;
   - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
   - avvio di procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore;
   - scioglimento, cessazione dell'Appaltatore;
   - revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
   - sospensione del servizio in mancanza di adeguata motivazione, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
   - subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;
   - mancato reintegro della garanzia definitiva e/o della polizza assicurativa;
   - arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
   - mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
   - ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di una penale complessiva superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- applicazione a carico dell'affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso oppure qualora sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste, la segnalazione all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per far eseguire il servizio da un'altra ditta.
4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione di posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

6. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'amministrazione committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. Qualora si dovesse ricorrere alla risoluzione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, ciò determinerà l'esclusione della ditta dalle future gare d'appalto indette dall'Amministrazione Provinciale di Mantova.

Art. 17. Pagamenti

1. Il pagamento del servizio in parola, applicando alle voci della stima la percentuale di ribasso offerto in sede di gara, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
   - quota relativa alle voci 3, 5 e 7 dell'allegata stima del servizio verrà erogata entro 15 (quindici) giorni dalla consegna e completa fruibilità dei prefabbricati (completi delle necessarie documentazioni tecnichee certificazioni);
   - quota relativa al canone di noleggio dei prefabbricati, con cadenza quadrimestrale tra settembre e fine anno e in seguito trimestrale, a seguito di fattura autorizzata dal DEC;
   - quota relativa alle voci 4 e 6 dell'allegata stima del servizio verrà erogata entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta "Rimessa in standard a fine locazione", fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.
2. Entro 15 (quindici) giorni dall'installazione dei prefabbricati e a seguito della "Rimessa in standard a fine locazione":
   a) la Stazione Appaltante procederà alla redazione di specifico verbale che attesti le reali condizioni;
   b) l'appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma del verbale; eventuali ritardi modificheranno i termini indicati nel presente articolo.
3. I pagamenti, come meglio esplicitati al comma 1, sono effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura emessa dall'Appaltatore e comunque entro il termine non superiore a sessanta giorni.
4. Il pagamento a saldo del servizio comprenderà la quota trimestrale di canone e gli interventi di smontaggio carico e rimessa in standard a fine locazione.
5. Il pagamento della quota finale, comprendente gli oneri per lo smontaggio, il trasporto e la rimessa in standard dell'area a fine locazione, non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Art. 18. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente entro 2 (due) mesi dalla rilevazione degli stessi.
2. L'appaltatore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
3. Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche intestate a PROVINCIA DI MANTOVA, Via Principe Amedeo 32 - 46100 MANTOVA. C.F. 80001070202 e Partita I.V.A. 00314000209, e dovranno contenere l'indicazione dell'impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di Mantova.

4. L'indicazione si considera assolta con il corretto inserimento in fattura del codice del "buono d'ordine" relativo, emesso dalla Stazione appaltante al momento dell'autorizzazione al pagamento.
5. La fattura elettronica sarà essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
6. La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:

   Nome ufficio: Uff-eFatturaPA

   CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UF1CP9
7. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".
8. Aliquota e versamento dell'I.V.A. seguiranno il regime giuridico in vigore al momento dell'emissione della fattura da parte dell'Affidatario, con riferimento alla natura giuridica dello stesso.
9. L'emissione del certificato di pagamento è subordinata:
   a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, del subappaltatore a norma dell'articolo 34, comma 1 delpresente Capitolato; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamentodeve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
   b) agli adempimenti di cui all'articolo 29 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
   c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 40 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   d) all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
10. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto ilsoggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 41, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 19. Ritardi nel pagamento del compenso

1. Per il pagamento del compenso in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 17, commi 3 e 4, per causa imputabile all'amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto)punti percentuali.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 3.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle prestazioni.

Art. 20. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT (INDICE NAZIONALE DEI PREZZI AL CONSUMO – ISTAT FOI)
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 21. Anticipazione

1. Si applica quanto previsto dall'art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 22. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

Art. 23. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, così come modificato con D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021 per la presente procedura non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i

Art. 24. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplicerichiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
   La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto allerisultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 25. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
    - del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
    - del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
    - del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
    - del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modelloorganizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Art. 26. Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore resta l'unico ed esclusivo responsabile per danni arrecati a terzi o a beni terzi collegati all'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, impegnandosi, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi dell'articolo 12 del presente Capitolato a tenere indenne e sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa avanzata da terzi eventualmente danneggiati.
2. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. Prima della stipula del Contratto, ovvero prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà presentare copia della polizza assicurativa a copertura dei danni materiali diretti e indiretti, involontariamente cagionati a terziper cose/persone derivati dall'esercizio della propria attività, dove la Stazione Appaltante è da ritenersi Terza.

4. La polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto e dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad ogni rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
5. Per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone, cose e animali derivante dall'esecuzione del servizio, l'Appaltatore deve essere coperto da polizza assicurativa, che deve stipulare con oneri a proprio carico.
6. La suddetta polizza deve:
   - prevedere un massimale unico minimo di € 1.500.000,00= senza limiti al numero di sinistri
   - comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO)
   - essere stipulata ed esibita alla stazione appaltante entro la data di avvio del servizio;
   - avere durata non inferiore a quella del servizio.
7. Resta tuttavia inteso che:
   - tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;
   - l'esistenza e la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la stazione appaltante e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
   - l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
8. L'Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di essere in regola con i versamenti dei premi assicurativi della predetta polizza, fornendo copia delle quietanze di pagamento per tutto il periodo di durata del Contratto.
9. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. In caso di Raggruppamento Temporaneo (RT) o comunque in caso di partecipazione in forma aggregata, dovrà essere costituita specifica polizza, che abbia le caratteristiche sopra indicate e che indichi e comprenda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento.
11. In alternativa è ammessa, con riferimento a ciascun componente del raggruppamento stesso, la presentazione della propria polizza di responsabilità civile verso terzi, a condizione che:
    -la somma complessiva dei massimali di tutte le polizze raggiunga un massimale non inferiore a quello stabilito di € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00);
    - il massimale di ciascuna polizza, riferita quindi sia alla mandataria che alla/e mandante/i, sia sufficiente a garantire la quota percentuale dei servizi di rispettiva competenza.
12. Nel caso in cui l'aggiudicatario (operatore economico singolo o mandataria) sia in possesso di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre una appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. Nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l'aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell'affidamento. L'avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento.
13. Il mancato rinnovo della polizza è causa di risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore. L'aggiudicatario dovrà inviare la documentazione relativa alla garanzia definitiva ed alla polizza assicurativa entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante, per consentire ad essa di effettuare le verifiche necessarie per la stipula del contratto.
14. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, la S.A. può dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, con possibilità di procedere all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, riservandosi di chiedere un eventuale ulteriore risarcimento.
15. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non sono opponibili alla stazione appaltante.

Art. 27. Direttore dell'esecuzione

1. L'Amministrazione Committente individuerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal D.M. n. 49/2018 e dagli articoli 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 18, c. 1,2 e 3 del D.M. n. 49/2018 il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei

documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
Al direttore dell'esecuzione spettano le attività di controllo inerenti:
- la qualità del servizio;
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- la consegna, al termine del montaggio delle strutture modulari, delle certificazioni inerenti la conformità degli impianti, la verifica della struttura nonché le certificazioni antincendio;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto di quanto offerto in sede di affidamento del servizio;
- il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri dimisurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 28. Norme di sicurezza

1. Tutte le operazioni previste per l'esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. L'appaltatore sarà tenuto ad osservare scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto quanto disposto nel DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento, redatto a cura della Provincia, allegato al presente Capitolato, potrà essere oggetto di richieste di modifica da parte della Ditta Appaltatrice prima della stipula del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì:
   a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal RUP in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
   b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal RUP in fase di esecuzione.

Art. 29. Subappalto

1. È ammesso il ricorso al subappalto, nei termini di legge, in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 *"A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 106, comma 1, lettera d)*, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera".*

   Nello specifico, in conformità al sopra riportato disposto normativo, per ragioni legate ai tempi, alle modalità di esecuzione e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto del presente affidamento, potranno essere subappaltate unicamente le prestazioni relative al trasporto, al montaggio e allo smontaggio delle strutture modulari nonché gli interventi di manutenzione, via via richiesti, nel periodo di validità del contratto.
3. In ossequio al disposto dell'art. 105, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, devegarantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
4. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, ed è subordinato alle seguenti condizioni:
   a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
   b) che l'appaltatore provveda al deposito dell'originale del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio, nel quale devono

essere inserite:

- le clausole di cui all'articolo 3, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente, ai sensi della lettera c), trasmetta:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato per l'esecuzione dello specifico servizio di cui risulta affidatario;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante/i il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
   a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
   b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
   c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
6. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 30. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione committente sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.
2. Il direttore dell'esecuzione e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Come previsto dall'art. 105, comma 8 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i., modificato con D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021 l'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto; l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione committente, dirisolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 31. Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante, nell'eventuale ipotesi che l'appaltatore ricorra al subappalto per le attività di trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture modulari nonché per gli interventi di manutenzione, via via richiesti, nel periodo di validità del contratto, non corrisponde direttamente ai subappaltatori gli importi ad essi dovuti per lo svolgimento delle suddette attività.
2. In deroga a quanto sopra richiesto, ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite

nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere all'Amministrazione committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni da ciascun pagamento relativo alle attività, come sopra individuate, una comunicazione che indichi le parti del servizio eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.
   I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:
   a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 39 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   b) alle limitazioni di cui al successivo articolo 33, comma 2 in materia di contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

Art. 32. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 206, quando insorgano controversie in fase esecutiva del servizio si applicano le disposizioni previste dall'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l'amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
4. La procedura di cui al comma 3 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non dianoluogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente.

Art. 33. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 31, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 34. Osservanza leggi e regolamenti vigenti

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'amministrazione committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, utilizzando le somme trattenute sul compenso.
3. In ogni momento il Direttore all'Esecuzione e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e

la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 35. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo sia inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento del certificato di regolare esecuzione.
4. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
   a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
   b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento del compenso, di cui all'art. 17 del presente Capitolato Speciale;
   c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
   d) provvede alla liquidazione del compenso di cui all'art. 17 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l'amministrazione committente contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l'Amministrazione Committente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 36. Ultimazione del servizio

1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, ovvero una volta effettuato lo smontaggio delle strutture modulari, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione delle prestazioni che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno all'amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 14 del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di servizio che direttamente e indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei servizi di ripristino.
3. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le

maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante dei servizi eseguiti, restando a suo esclusivo carico i ripristini che si rendessero necessari, da eseguirsi con tempestività e cautela, senza interrompere le attività svolte nella sede dell'Istituto Scolastico interessato e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dell'Esecuzione. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei terminiprescritti dal Direttore dell'Esecuzione con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.

Art. 37. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione del servizio ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione del servizio l'amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo se richiesto, e quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D. Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
4. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi delpresente articolo.
5. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell'amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno la verifica di conformità del servizio, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 38. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Valgono per l'Appaltatore le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con il Committente e con i terzi.
2. L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni previsti dal presente capitolato e della perfetta esecuzione del servizio affidato, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel capitolato sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi dellaCommittenza.
3. L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto non limitano la responsabilità dell'Appaltatore che esegue il servizio.
4. L'Affidatario svolgerà il servizio affidato nell'osservanza del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i. limitatamente agli articoli rimasti in vigore, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L. n.77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con L. n. 108/2021, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento.
5. L'Appaltatore è, altresì, espressamente vincolato all'offerta economica senza ulteriori oneri per la Committenza.
6. L'organizzazione del servizio e la sua modalità di esecuzione dovranno essere tali da ridurre al minimo i disagi per le attività ospitate negli edifici, che dovranno poter proseguire normalmente durante lo svolgimento del servizio.
7. Oltre gli oneri previsti nella normativa generale sui servizi pubblici e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, il cui corrispettivo è da intendersi sempre conglobato nei prezzi:

1) Nomina, prima dell'inizio del servizio, del Responsabile del servizio, che dovrà essere idoneo eprofessionalmente abilitato. Il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggettosopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi.

2) Comunicare al Direttore dell'Esecuzione ed all'eventuale Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile del Servizio o dell'Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
3) Le prestazioni e gli strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo del servizio.
4) L'accesso di tutti i mezzi d'opera che fossero necessari per eseguire le prestazioni del servizio in tutte le zone oggetto dell'appalto; sono comprese anche tutte le pratiche edilizie e/o di occupazione suolo necessarie per la predisposizione delle zone esterne alle proprietà per l'accesso di tali mezzi.
5) La gratuita assistenza medica agli operai.
6) La fornitura di acqua potabile per gli operai nel corso delle prestazioni.
7) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione del compenso nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
8) Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere, transito di mezzi, deposito di materiali, scarico, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite e per il mantenimento in sicurezza delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei servizi a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D. Lgs. 81/2008.
9) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
10) Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Responsabile del servizio e sull'APPALTATORE restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
11) L'appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l'amministrazione Committente e il Direttore dell'Esecuzione di infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.
12) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori.
    A garanzia di tali obblighi viene operata sull'importo netto progressivo dei servizi la ritenuta dello 0,50%, come previsto dall'art. 30, comma 5 - bis del D. Lgs. 50/2016. Se l'APPALTATORE trascurerà qualcuno degli adempimenti prescritti, vi provvederà l'Amministrazione, a carico del fondo formato con tale ritenuta e con le polizze fideiussorie prestate, fatte salve le maggiori responsabilità dall'APPALTATORE stesso.
13) L'I.V.A. sarà corrisposta dalla PROVINCIA nella misura dovuta e secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti.
14) Sono, altresì, a carico dell'APPALTATORE tutte le spese di bollo inerenti agli Atti occorrenti per la gestione del servizio dal giorno della consegna fino a quello dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione.
15) L'APPALTATORE è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato nonesime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
16) Qualora l'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dell'Esecuzione ed il R.U.P. nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi.

Art. 39. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 40. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore, nonché i subappaltatori, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi dicui all'art. 19 del presente Capitolato.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:
   a) i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che prestano servizi in relazione al servizio devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
   b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
   c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del servizio.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversida quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelliammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazionedella spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
   a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
   b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 43 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all'amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 41. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 42. Patto di integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova" che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.
2. Il Patto di Integrità deve essere sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione e costituisce parte integrante del contratto d'appalto.
3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione dell'appaltatore da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

Art. 43. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
   a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto, dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 44. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme del Codice civile e ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia,con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 45. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs: 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:
2. Il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente procedura di affidamento e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali.
3. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679".
4. Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova con sede in Mantova, via Principe Amedeo n. 30-32.

PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

Art. 1. Caratteristiche tecniche dei materiali

I vari ambienti, ricavati all'interno della struttura modulare, dovranno rispettare la normativa tecnica riguardante l'edilizia scolastica (D.M. 18/12/75) nonché la normativa vigente inerente le strutture (antisismica) e in materia impiantistica, antincendio e di igiene e sicurezza, rapportata ad un edificio di natura provvisoria.
Inoltre, al fine di assicurare un grado di confort abitativo soddisfacente, per la realizzazione di tali ambienti dovranno essere utilizzati materiali e finiture di buon livello qualitativo.
L'edificio modulare sarà sviluppato su un solo piano. Comprenderà n. 7 aule normali con corridoio distributivo e blocco bagni, che verranno posti in opera all'inizio dell'anno scolastico 2023-2024. Le aule avranno una superfici interne varie da 41.50 mq per ospitare un numero di studenti variabile dai 21 a 23 per con altezza interna minima di 2.70 m.
Le aule dovranno essere disposte sull'area sportiva. Il dislivello tra il piano di campagna e il piano di calpestio delle aule dovrà essere risolto con l'installazione di una rampa in acciaio inox antiscivolo, dotata di ringhiere laterali di altezza adeguata.
La porta esterna, con apertura verso la via di esodo, avrà dimensioni minime di cm 180 x 210; dovrà avere apertura a due ante simmetriche, vetrate con apertura verso l'esterno, con eventuale sopraluce fisso; ogni anta dovrà essere dotata di maniglione antipanico; la porta principale dovrà avere serratura a chiave, doppia maniglia e soglia in acciaio inox. Le porte interne di accesso alle aule dovranno avere dimensioni di cm 120 x 210, ad ante asimmetriche tali da assicurare il passaggio minimo di 90 cm. con apertura verso il corridoio comune, realizzatecon pannelli ciechi in lamiera preverniciata e isolata ed eventuale sopraluce fisso vetrato. Entrambe le antedovranno essere dotate di maniglione antipanico a spinta. Le parti vetrate dovranno essere composte con doppio vetro e spessori tali da assicurare valori di trasmittanza adeguati. Per corrispondere alla normativa antincendio, le aule potranno eventualmente essere dotate di porta di uscita di sicurezza con luce libera di 90 cm.
All'interno delle aule e nel corridoio dovrà essere rispettato il corretto rapporto aeroilluminante, ≥ 1/8. Le finestre saranno a due ante di cui una a ribalta, realizzate con profili in PVC bianco e rinforzi metallici, con tapparella avvolgibile con lame in PVC e cassonetto in lamiera con comando a manovella o elettrico e colore bianco. Le parti vetrate dovranno essere composte da doppio vetro in spessori e stratigrafia adeguati ai valori di trasmittanza di norma.
La struttura prefabbricata sarà composta da più moduli a telaio costituiti da struttura preverniciata assemblata mediante imbullonatura dei componenti: basamento, pilastri angolari e copertura. Il basamento fungerà da supporto del pavimento. La struttura dovrà essere dotata di adeguata rigidezza, in grado di minimizzare l'eventuale l'effetto flesso-torsionale. La portata del basamento e della copertura dovrà essere conforme alle NTC 2018. La struttura prefabbricata dovrà essere completa di gronda per il deflusso delle acque meteoriche sino al livello del basamento, con pluviali discendenti posti in corrispondenza delle colonne angolari.
La stratigrafia delle varie parti costruttive, copertura, pareti esterne ed interne e basamento, dovrà essere realizzata in adeguato spessore (min 60 mm), coibentate con isolamento termico di densità e spessori adeguati per la specifica destinazione. Le parti dovranno garantire valori di trasmittanza adeguati per i vari pacchetti affinché sia assicurato un grado sufficiente di benessere all'interno dei locali sia nella stagione invernale che nella stagione estiva; gli ambienti interni dovranno essere finiti con un controsoffitto; il pavimento sarà composto da tappeto di finitura in PVC o altri materiali idonei e steso su legno cemento pressato o su pannelli in fibrocemento. I materiali che verranno forniti saranno realizzati in conformità alle normative vigenti in materia e saranno idonei a garantire, in assoluta sicurezza degli operatori e di funzionamento, le prestazioni richieste. I materiali dovranno avere classe di reazione al fuoco a norma di legge. Il colore verrà definito su gamma RAL con la Committenza in considerazione del vincolo paesaggistico che grava sull'area della scuola.
Gli impianti elettrici dovranno essere opportunamente dimensionati e realizzati nel rispetto delle vigenti leggi e dovranno risultare certificati ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. Tutte le apparecchiature di utilizzazione, nonché tutti gli altri componenti elettrici, dovranno essere dotati di marchiatura IMQ/CE secondo la normativa vigente. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in vista, sulle pareti e soffitto del modulo per mezzo di tubazioni e scatole di derivazione in adeguato materiale plastico; dovranno essere facilmente accessibili per gli interventi di manutenzione. L'impianto di condizionamento dovrà essere realizzato con condizionatore split e pompa di calore con inverter per le aule. Dovrà essere fornito e installato l'impianto di rilevazione fumi a vista nelle aule composto da rilevatori ottici convenzionali, da materiali che bruciano senza fiamma o con combustione lenta, centrale di allarme, pulsante di allarme e pannelli ottico/acustici di segnalazione certificati.

Dovranno essere posizionate plafoniere di emergenza sulle porte di uscita esterne /interne + segnali di indicazione vie di uscita/esodo, cartelli luminosi con indicazione vie di uscita, sempre accesi e gli estintori. I moduli dovranno essere completi di messa a terra.

I servizi igienici dovranno avere aerazione naturale, essere dotati di tutti i necessari accessori con vasi e rubinetterie funzionanti. Il bagno per disabili dovrà avere dimensioni adeguate alla rotazione di una carrozzina, la porta di accesso dovrà avere larghezza pari a 90 cm, con apertura verso l'esterno. Il bagno dovrà essere dotato di tutti gli accessori specifici e a norma. La tubazione di uscita dello scarico dei servizi igienici dovrà essere unica e dotata di pompa stazione di sollevamento per agevolare lo sversamento delle acque nere nella rete esistente della scuola.

La posa dell'interno fabbricato composto in moduli temporanei non dovrà comportare la manomissione permanente dell'area che consiste in un campo da calcio su suolo ben compattato.

Art. 2. Documentazioni a corredo della consegna delle strutture

Al termine del montaggio delle strutture modulari la ditta installatrice dovrà rilasciare: il calcolo strutturale, con certificazione antisismica e dichiarazione di corretta posa/corretto montaggio delle strutture stesse, la certificazione antincendio, le certificazioni di conformità per l'impianto elettrico, per l'impianto meccanico, per l'impianto di rilevazione fumi, con il manuale di configurazione e messa in servizio e manutenzione.

Elenco elaborati progettuali

A - Relazione tecnica
B - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
C - Stima del Servizio
D – PSC Cantiere Manzoni Adeguamento sismico
E - Schema di contratto
F - Tav. 01 Schema posizione moduli temporanei e cantiere scolastico
G - Tav. 02 Schema planimetria struttura modulare temporanee.